

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

PROPOSTA DI LEGGE

N. 76

presentata dai Consiglieri regionali
COCCIU - CHESSA - MAIELI - MARRAS - PIRAS - TALANAS

il 18 febbraio 2025

Istituzione del garante delle persone anziane

RELAZIONE DEI PROPONENTI

Le persone della terza età rappresentano una componente fondamentale della società, dell'economia e della cultura della nostra Regione.

Non essere una persona più produttiva, nel senso di essere nel pieno delle proprie forze, non vuol dire che si è un peso, ma che si è testimoni della propria comunità, storia e tradizioni.

Essere anziano o vecchio non deve essere sentito o vissuto come un disturbo, un intralcio per la comunità, ma come il testimone tra passato, presente e futuro.

Certamente è tutto in evoluzione, a partire dalla situazione demografica.

Il panorama sociodemografico evidenzia come l'indice di vecchiaia in Sardegna superi di oltre due punti percentuali quello nazionale, con il 26,8 per cento della popolazione composta da over 65 e con un rapporto tra decessi e nascite che presenta un saldo naturale in costante peggioramento, così come per il resto del Paese ma proporzionalmente maggiore.

Siamo una delle regioni con più anziani con una età media di 48,4 anni, contro i 46,4 anni della media nazionale.

Gli over 65, in Sardegna, sono più di oltre 3.671 mila. Un numero esorbitante, che necessita di un interesse politico serio ed importante.

Per questo la Regione ha il dovere di intervenire sia a livello amministrativo che a livello legislativo.

Con questa proposta di legge si intende istituire la figura del Garante regionale per i diritti delle persone anziane, per tutelare effettivamente quella fascia di cittadini così demograficamente numerosa nella nostra Regione e, contestualmente, rispondere al dettato costituzionale e comunitario.

Il Garante servirà certamente al 26,8 per cento della popolazione sarda, ma è indispensabile per tutti noi, quando un giorno, si spera, saremo vecchi e sapremo di essere tutelati.

La presente proposta di legge consta di 13 articoli.

L'articolo 1 definisce le finalità che si vogliono perseguire con l'istituzione del Garante regionale per i diritti delle persone anziane, in ottemperanza alle normative costituzionali ed internazionali.

L'articolo 2 individua i beneficiari della presente proposta di legge.

L'articolo 3 specifica i requisiti necessari per poter essere nominati Garante e le modalità di nomina.

L'articolo 4 esplicita le funzioni del Garante: egli verifica che gli anziani abbiano facile accesso ai servizi sociali e sanitari, che siano messi nella condizione di interagire agevolmente con le istituzioni pubbliche e possano partecipare attivamente alla vita comunitaria. L'azione del Garante è finalizzata a favorire il pieno godimento dei singoli diritti previsti dalle norme costituzionali e da quelle ordinarie e comunitarie, attraverso iniziative a ciò mirate.

L'articolo 5 stabilisce che la sede del Garante si trova presso la sede del Consiglio regionale e che il Garante deve dotarsi di un regolamento per l'organizzazione interna dell'ufficio.

L'articolo 6 prevede che il Garante collabori con gli organi di garanzia, sia nazionali che regionali.

L'articolo 7 prevede che il Garante riferisca annualmente circa l'andamento della propria attività, presentando entro il 30 aprile una relazione dettagliata che sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

L'articolo 8 specifica le cause di incompatibilità.

L'articolo 9 specifica le cause di decadenza anticipata.

L'articolo 10 indica gli obblighi cui è tenuto il Garante in materia di riservatezza, in ossequio alla normativa nazionale e regionale.

L'articolo 11 disciplina il trattamento economico per il Garante.

L'articolo 12 definisce la norma finanziaria.

L'articolo 13 stabilisce l'entrata in vigore.

TESTO DEL PROPONENTE

Art. 1

Oggetto e Finalità

1. La Regione, al fine di promuovere, garantire e vigilare sulla piena attuazione dei diritti e degli interessi individuali e collettivi delle persone anziane, in conformità a quanto previsto dalla Costituzione, dagli articoli 21 e 25 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e del Protocollo addizionale alla Convenzione stessa, firmato a Parigi il 20 marzo 1952), dalla Carta europea dei diritti e delle responsabilità delle persone anziane bisognose di cure e assistenza a lungo termine, nonché dalla legislazione regionale, statale e internazionale, istituisce, presso il Consiglio regionale, il Garante per i diritti delle persone anziane, di seguito denominato Garante.

2. Il Garante, nell'esercizio delle proprie funzioni, non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale e svolge la propria attività nel rispetto del principio di uguaglianza, imparzialità, autonomia e indipendenza di giudizio e di valutazione ed ha pieno accesso ad atti, informazioni e documenti inerenti il suo mandato istituzionale.

Art. 2

Beneficiari degli interventi

1. Il Garante opera a favore delle persone di età uguale o superiore ai sessantacinque anni residenti nel territorio regionale.

Art. 3

Nomina del Garante

1. Può essere nominato Garante chi è in

possesto, oltre che della cittadinanza italiana e della residenza nel territorio della Regione, del diploma di laurea o di documentata esperienza, almeno triennale, maturata nell'ambito dell'età senile o nel settore geriatrico, psicologico, sociale, umanistico o delle scienze umane.

2. Il bando per l'acquisizione delle manifestazioni d'interesse è pubblicato, a cura della Presidenza del Consiglio regionale sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS), in sede di prima applicazione entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e, successivamente, entro trenta giorni dalla scadenza del mandato. Le domande sono presentate alla Presidenza del Consiglio regionale accompagnate dal curriculum e da elementi utili a documentare la competenza, l'esperienza e l'attitudine del candidato.

3. Il Garante è nominato dal Consiglio regionale con votazione a scrutinio segreto e a maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio. Se nelle prime tre votazioni non viene raggiunto il quorum dei due terzi, il Garante è eletto a maggioranza assoluta dei componenti. La nomina viene posta all'ordine del giorno del Consiglio regionale nella prima seduta utile.

4. Il Garante dura in carica cinque anni e può essere riconfermato per non più di una volta.

Art. 4

Funzioni

1. Il Garante svolge le seguenti funzioni:
- a) promuove l'attuazione degli articoli 21 e 25 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché dei trattati e delle convenzioni internazionali in materia di promozione e di tutela dei diritti delle persone anziane;
 - b) promuove e monitora la diffusione e l'effettiva applicazione dei diritti delle persone anziane, relativamente a:
 - 1) parità di accesso ai servizi di assistenza e a forme di sostegno;
 - 2) libertà di scelta e autonomia decisionale;
 - 3) assenza di abusi e maltrattamenti;
 - 4) diritti costituzionali e libertà fondamentali, con particolare riferimento al diritto alla vita, al diritto alla salute, al diritto alla riservatezza e al diritto allo svolgimento della propria personalità nel contesto so-

- ciale e nella vita familiare;
- 5) partecipazione e inclusione sociale;
- 6) forme di tutela, anche di tipo risarcitorio;
- c) promuove forme di collaborazione e di consultazione con tutte le organizzazioni, le istituzioni, le realtà economiche e gli enti del Terzo settore iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), che operano sul territorio regionale nell'ambito della tutela e della promozione dei diritti delle persone anziane, nonché della loro assistenza e inclusione;
- d) promuove iniziative a favore della piena tutela dei diritti delle persone anziane, con particolare riferimento all'applicazione dei diritti di cui alla lettera b), nonché a sostegno delle forme di partecipazione degli anziani alla vita delle comunità locali;
- e) promuove presso gli organi competenti l'adozione di politiche di invecchiamento attivo, anche attraverso la valorizzazione di approcci positivi per i lavoratori anziani nella trasmissione di saperi verso le nuove generazioni, riconoscendone il valore di patrimonio per la società, di memoria culturale e di risorsa umana attiva;
- f) concorre a verificare l'applicazione sul territorio regionale delle convenzioni di cui all'articolo 1, comma 1, delle altre convenzioni internazionali, nonché l'applicazione e l'attuazione delle disposizioni contenute nelle normative nazionali e regionali in materia di tutela degli anziani;
- g) promuove, a livello regionale, iniziative di sensibilizzazione e di diffusione della conoscenza e della cultura dei diritti delle persone anziane, iniziative di diffusione delle misure regionali in materia di invecchiamento attivo e collabora con le istituzioni e gli enti competenti a vigilare sull'attività delle strutture sanitarie e delle unità di offerta sociali e sociosanitarie pubbliche e private accreditate;
- h) promuove iniziative a tutela delle persone anziane anche su segnalazione delle associazioni dei familiari;
- i) nel caso di segnalazioni di omissioni o di inosservanze che compromettono l'erogazione delle prestazioni di cui alla lettera b), effettua puntuali comunicazioni all'ente, all'amministrazione o all'organo competente;
- j) denuncia i fatti configurabili come reati perseguibili d'ufficio, dei quali viene a conoscenza nell'esercizio o a causa delle funzio-

- ni;
- k) segnala agli organi competenti eventuali fattori di rischio o di danno per gli anziani dei quali viene a conoscenza, anche su indicazione dei soggetti interessati o di associazioni o di organizzazioni non governative che svolgono una attività inerente a quanto segnalato;
 - l) può inviare ai soggetti titolari dell'iniziativa legislativa a livello statale o regionale proposte finalizzate a incrementare il benessere degli anziani, nonché a riconoscere il ruolo e i compiti delle organizzazioni di volontariato che svolgono attività in favore degli anziani anche al fine di valorizzare il principio di sussidiarietà orizzontale;
 - m) su richiesta, espressa dal Consiglio o dalla Giunta regionale, può esprimere pareri in riferimento a disposizioni riguardanti le persone anziane contenute in proposte di legge, di regolamento, in delibere, piani e programmi regionali. I pareri sono espressi entro quindici giorni dalla richiesta. decorso inutilmente tale termine, il parere si intende espresso in senso favorevole;
 - n) compatibilmente con le risorse finanziarie assegnate ai sensi dell'articolo 12, attiva progetti specifici di studio, promozione, comunicazione e formazione sui diritti degli anziani, in proprio o in collaborazione con altri soggetti istituzionali, privati o del Terzo settore;
 - o) può promuovere, d'intesa con i competenti Assessorati, eventi formativi e di aggiornamento rivolti ai soggetti che operano a favore delle persone anziane, nonché la diffusione di buone pratiche amministrative e lo scambio di esperienze in materia.

2. Il Garante promuove idonee forme di collaborazione con i Garanti regionali delle altre regioni, ove istituiti, nonché con gli enti preposti alla tutela dei diritti delle persone anziane e partecipa alle relative iniziative di coordinamento.

Art. 5

Organizzazione e struttura

1. Il Garante ha sede presso il Consiglio regionale.

2. All'assegnazione del personale, dei locali e dei mezzi necessari per il funzionamento dell'ufficio del Garante provvede l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale. Il personale assegnato è posto alle dipendenze funzionali del Garante.

3. Il Garante può inoltre avvalersi, quando necessario, di esperti da consultare su specifici temi e problemi, nonché della collaborazione di associazioni di volontariato e di centri di studi e ricerca.

4. Il Garante sottopone all'approvazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale un regolamento che disciplina il funzionamento dell'ufficio.

Art. 6

Rapporti con altri organismi di garanzia

1. Il Garante assicura idonee forme di collaborazione con i garanti nazionali e provinciali, ove istituiti, nell'ambito delle rispettive competenze.

2. Il Garante può collaborare con il Difensore civico e il Garante dei detenuti e con le altre Autorità di garanzia, anche a livello nazionale, per darsi reciproca segnalazione di situazioni di interesse comune, nell'ambito delle rispettive competenze.

Art. 7

Relazione annuale

1. Il Garante presenta al Consiglio regionale, entro il 30 aprile di ciascun anno, una relazione annuale che documenta e descrive:

- a) lo stato di attuazione delle funzioni attribuite ai sensi dell'articolo 4 e, per ogni funzione, gli interventi realizzati, le risorse umane e finanziarie impiegate e gli esiti prodotti;
- b) le criticità emerse nella realizzazione degli interventi e le indicazioni sulle soluzioni da adottare;
- c) le modalità di collaborazione con i soggetti istituzionali competenti e le ricadute ai fini di un maggior coordinamento e integrazione delle politiche per la tutela dei diritti degli anziani;
- d) l'entità e la gravità delle violazioni riscontrate, nonché le esigenze prioritarie di promozione dei diritti rilevate sul territorio.

2. La Commissione consiliare competente valuta la relazione e propone al Consiglio regionale l'adozione di eventuali conseguenti determinazioni e la rende pubblica, unitamente agli eventuali documenti del Consiglio che ne concludono l'esame. La relazione è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 8

Cause di incompatibilità

1. La carica di Garante è incompatibile con:

- a) le cariche di parlamentare, ministro, consigliere e assessore regionale, provinciale e comunale e di membri del Parlamento europeo, ed in generale tutti coloro che ricoprono ruoli istituzionali di governo nazionale, regionale ed europeo;
- b) le cariche di direttore generale, sanitario e amministrativo delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere regionali;
- c) le funzioni di magistrato, amministratore di ente pubblico, azienda pubblica o società a partecipazione pubblica, nonché di amministratore di ente, impresa o associazione che riceva, a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi dalla Regione;
- d) i segretari regionali, provinciali e locali di partiti o movimenti politici;

- e) i titolari di cariche associative e/o presso organizzazioni non governative legate direttamente e/o indirettamente alle materie oggetto dell'attenzione del Garante;
- f) l'esercizio, durante il mandato, di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato.

2. Non sono nominabili a Garante regionale per i diritti della persona anziana coloro che abbiano riportato condanne penali per delitti non colposi e coloro che sono sottoposti a misure di sicurezza o di prevenzione.

3. La funzione di Garante non è cumulabile con altre nomine di competenza regionale.

4. Qualora il Presidente del Consiglio regionale, d'ufficio o su segnalazione di terzi o dell'interessato, accerti l'esistenza o la sopravvenienza di una delle cause di incompatibilità previste dal comma 1, invita il Garante a rimuovere tale causa entro quindici giorni. Decorso inutilmente tale termine, il Garante è dichiarato decaduto dalla carica e il Presidente ne dà immediata comunicazione al Consiglio regionale avviando le procedure previste nell'articolo 3.

Art. 9

Cause di scadenza anticipata

1. L'incarico di Garante cessa prima della scadenza per dimissioni, morte, impedimento permanente, decadenza o revoca.

2. Con le stesse modalità previste per l'elezione il Consiglio regionale può revocare l'incarico per gravi o ripetute violazioni di legge.

3. Al verificarsi dei casi previsti dal comma 1 si applica la procedura prevista dall'articolo 3.

4. Il Garante che subentri a quello cessato dal mandato dura in carica fino alla scadenza del mandato di quest'ultimo.

Art. 10

Diritto alla riservatezza

1 Il Garante è tenuto agli obblighi di riservatezza, ai sensi della normativa vigente, in relazione ai casi dei quali viene conoscenza in ragione del proprio incarico.

Art. 11

Trattamento economico

1. Al Garante è attribuita una indennità annua di funzione per dodici mensilità pari al 40 per cento dell'indennità lorda spettante ai consiglieri regionali.

2. Al Garante sono riconosciuti i rimborsi per l'espletamento di missioni connesse all'incarico per le spese effettivamente sostenute e comunque in misura non superiore a quelle previste ai dirigenti dell'Amministrazione regionale.

Art. 12

Norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti per l'attuazione della presente legge sono valutati in complessivi euro 55.000 annui e si farà fronte con le risorse già iscritte nel bilancio del Consiglio regionale per gli anni 2025-2027 e successivi.

Art. 13

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).